La Suprema Corte torna sul caso Manduca

Irene Ambrosi e Chiara Graziosi

La Terza Sezione civile della Suprema Corte con sentenza 8 aprile 2020, n. 7760 ha cassato la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dello Stato, a norma della disciplina in tema di responsabilità civile dei magistrati, dai figli minori per l'uccisione della propria madre da parte del padre, avvenuta dopo la presentazione di reiterate denunce di minacce ricevute dalla donna, rimaste inascoltate da parte dell'autorità giudiziaria requirente.

Sommario: - 1. Il lungo e tormentato iter processuale. 2. La motivazione di appello oggetto di censura. 3. Le ragioni dell'annullamento. 4. La dimensione storico-sociologica della vicenda. 5. Famiglia, diritto e cultura. 6. Tempestiva nomofilachia e Stato di diritto.

1. *Il lungo e tormentato iter processuale.*

Il tutore dei tre minori, orfani di madre, Marianna Manduca, assassinata dal marito (e padre dei minori), propose nel 2011 un'azione di responsabilità ex legge n. 117 del 1988 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai predetti minori.

Espose l'attore che, tra il settembre del 2006 ed il settembre del 2007, la vittima aveva sporto ben 12 querele nei confronti del marito, dal quale si era separata, chiedendo alle competenti autorità di intervenire per far fronte alla situazione di concreto pericolo nella quale versava, a fronte degli intenti omicidi manifestati a più riprese dal marito nei suoi confronti. L'omicidio - a detta della parte attrice - avrebbe potuto essere evitato sol che si fosse dato corso, da parte della Procura della Repubblica di Caltagirone, alle opportune indagini ed ai dovuti provvedimenti interdittivi, negligente condotta cui parte attrice riconduceva le ipotesi di responsabilità di cui alla legge n. 117 del 1988, ed in particolare, l'art. 2, comma 3, lett. a) (violazione di legge determinata da negligenza inescusabile) e l'art. 3 (denegata giustizia)

Il Tribunale di Messina dichiarò inammissibile la domanda per tardività della relativa presentazione rispetto ai termini di decadenza di cui alla

citata legge n. 117, art. 4, commi 2 e 4.
La Corte di appello di Messina, confermò la pronuncia di rigetto.
Parte attrice propose ricorso per cassazione che venne accolto. La Corte cassò la decisione e rinviò affermando il seguente principio, così massimato: «*in tema di responsabilità civile dei magistrati, quando l'azione risarcitoria sia promossa nell'interesse di minori privi di rappresentanza legale, il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 decorre dalla data di nomina del tutore che ne assume tale rappresentanza*» [1] .
A distanza di quasi dieci anni, la vicenda è tornata all'esame della Corte di cassazione.
A seguito della prima cassazione con rinvio, il Tribunale di Messina ha accolto la domanda formulata dal tutore esercente la potestà genitoriale sui tre minori e condannato lo Stato italiano al pagamento in loro favore del risarcimento del danno in euro duecentocinquantanovemila e duecento, oltre interessi e rivalutazione [2].
La Corte di appello di Messina ha riformato integralmente la sentenza di prime cure, rigettando la domanda[3], decisione impugnata nuovamente dinanzi la Suprema Corte e nuovamente cassata con rinvio.

2. *La motivazione di appello oggetto di censura.*

Il delitto di sangue da cui era originata la domanda risarcitoria fu commesso dal marito ai danni della moglie, il 3 ottobre del 2007, sulla pubblica via, nella cittadina di Palagonia in provincia di Catania, con plurimi fendenti sferrati contro la vittima con un'arma da taglio di quasi dieci centimetri mentre era in corso un giudizio di separazione per l'affidamento dei figli connotato da un'accesa conflittualità.
Il Tribunale di Messina in prime cure aveva ritenuto la sussistenza di una grave violazione di legge, commessa con negligenza inescusabile, in relazione ai fatti denunciati dalla vittima nel giugno del 2007, in quanto la stessa, poco prima del brutale assassinio, aveva evidenziato agli inquirenti che il marito le si era mostrato intento a pulirsi le unghie della mano con un coltello e che pertanto l'inadempimento dell'organo della pubblica accusa era da ravvisarsi nella mancanza di una perquisizione e dell'eventuale successivo sequestro del coltello nei confronti del marito.
La Corte territoriale ha motivato la riforma integrale della sentenza di primo grado, concentrando esplicitamente la propria analisi sul fatto

[1] Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 19265 del 12/09/2014 Rv. 632023 – 01.
[2] Tribunale di Messina, sentenza n. 1566 del 1 giugno 2017.
[3] Corte di appello di Messina, sentenza n. 198 del 19 marzo 2019.

incontestato della «mancata effettuazione, a seguito delle denunce del giugno 2007, di alcun atto di perquisizione e sequestro, avendo la Procura, una volta ricevuta la *notitia criminis*, proceduto esclusivamente alla - doverosa - iscrizione del [denunciato, n.d.r.] nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 612 e 388 cod. pen., 4 l. 110/75 con successivo esercizio dell'azione penale ex artt. 459 e segg. c.p.c.».
In via generale, la Corte di appello ha posto in luce che «il quadro normativo dell'epoca non consentiva la richiesta, e quindi l'emissione, di misura cautelare per i fatti di cui alle denunce del giugno 2007, né era stato introdotto nell'ordinamento il reato di cd. *stalking*, di cui al d.l. n. 11 del 23/11/2009 (convertito con modificazioni nella legge n. 38 del 23 aprile 2009, che ha introdotto l'art. 612 *bis* cod. pen.), che, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio eseguita nella causa di separazione coniugale tra [le parti, n.d.r.], non risultavano patologie psichiatriche del marito e che, sulla base della certificazione del Servizio Territoriale per le tossicodipendenze, lo stesso non era in stato di dipendenza da droghe, con conseguente esclusione dei presupposti applicativi della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura di cui agli artt. 73 e segg. cod. proc. pen. e per il trattamento sanitario obbligatorio di cui alla legge n. 833 del 23/12/1978 (artt. 32 e segg.)».
Più nello specifico, la Corte d'Appello ha ritenuto dirimente, per escludere una condotta inadempiente degli organi pubblici, la mancata effettuazione di una perquisizione nei confronti del marito, ponendo, per inciso, in dubbio che il coltello dallo stesso successivamente utilizzato per l'omicidio fosse quello in precedenza visto nelle sue mani dalla moglie ed evidenziando, inoltre, che un coltello era già stato consegnato, nel marzo del 2007, dallo stesso predetto ai Carabinieri e che l'«unico addebito che può, pertanto, muoversi alla Procura della Repubblica di Caltagirone consiste nella mancata effettuazione di una perquisizione volta alla ricerca del coltello utilizzato (…) per minacciare la moglie e nel successivo sequestro».
La Corte territoriale, quindi, ha esaminato la sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta omessa (mancata attuazione della condotta dovuta) e l'evento dannoso, giungendo alla conclusione che in considerazione della fermezza del proposito omicida «accuratamente programmato» e posto in atto dall'autore «per strada, sotto gli occhi di diversi passanti e dello stesso padre della vittima, incurante, quindi, di essere immediatamente scoperto», che «l'omissione addebitabile alla Procura sia stata eziologicamente inefficiente, poiché la perquisizione e l'eventuale

sequestro del coltello non avrebbero impedito la morte della giovane mamma».
Le censure proposte con il ricorso per cassazione, e ritenute fondate, lamentano un triplice profilo di vizi della decisione resa dal giudice d'appello: la nullità della sentenza per apparente motivazione ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 132, comma 2, cod. proc. civ.; la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al nesso di causalità tra la condotta omissiva dei magistrati incardinati nella Procura della Repubblica di Caltagirone e l'evento costituito dall'omicidio della vittima ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 2 della legge n. 117 del 1988 e all'art. 2043 cod. civ.; nonché l'omesso esame di fatto decisivo, relativamente ad alcuni fatti (in ordine alle dodici circostanziate denunce presentate dalla vittima) ed atti processuali (sul preteso giudicato che coprirebbe la negativa valutazione della responsabilità dei magistrati in relazione alle denunce) ed il travisamento di alcune prove ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..

3. *Le ragioni dell'annullamento.*

Nell'esaminare il triplice profilo di censure mosse da parte ricorrente alla sentenza impugnata, la Corte di cassazione afferma che «La contraddizione della motivazione del giudice d'appello è evidente: in concreto la Corte di merito afferma che, stante l'intento omicidiario del [marito ndr] del tutto comprovato, dal successivo svilupparsi degli eventi, qualsiasi intervento dell'Ufficio giudiziario sarebbe stato ininfluente» in quanto l'omicida, come testualmente affermato dal giudice di appello «avrebbe potuto facilmente procurarsi un'altra arma avente caratteristiche similari a quella utilizzata per uccidere, semplicemente acquistandola.».
Inoltre, la Corte di merito ha operato «in modo difforme» da quanto costantemente prescritto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del nesso eziologico nella responsabilità civile.
Al riguardo, sottolinea la Corte di legittimità che sebbene il giudice di appello abbia affermato di aver verificato la sussistenza del nesso causale secondo il cd. "giudizio controfattuale", tuttavia ha escluso la rilevanza causale di qualsiasi possibile antecedente logico; con ciò, contravvenendo al principio consolidato in materia secondo cui «*la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio*

deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)» [4].

Inoltre, la Corte di cassazione precisa che il giudizio controfattuale - pur restando un giudizio di fatto, rimesso per ciò solo al giudice di merito - «non è stato in realtà correttamente impostato in quanto, anche attraverso una eccessiva frammentazione dei fatti, con conseguente inintelligibile polverizzazione di alcuni di episodi (per quanto subito si dirà), si priva di rilevanza l'antecedente logico, ossia la condotta omessa, poiché si afferma che qualunque essa potesse essere, l'evento di danno si sarebbe comunque verificato. Così motivando la Corte di appello ha dilatato l'incidenza dell'inadempienza dell'organo giudiziario ai limiti del caso fortuito e della forza maggiore, o, comunque, ha ristretto l'evitabilità dell'evento ai soli casi di assoluta impossibilità di una condotta positiva alternativa».

La Corte di cassazione aggiunge che la motivazione offerta è pure perplessa e contraddittoria «(a prescindere da ogni questione di sufficienza

---

[4] In tal senso il principio massimato, cfr. Corte di cass. Sez. 3 - , n. 23197 del 27/09/2018 Rv. 650602 - 01) . V. nello stesso senso, di recente, in tema di danno alla salute e di menomazioni preesistenti, Corte di cass. Sez. 3 - , n. 28986 del 11/11/2019 Rv. 656174 - 01.

La regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" è stata enunciata dalla Corte cass. Sez. U. n. 576 del 2008 che hanno posto in risalto le peculiari incombenze probatorie del giudizio civile di danno, ponendo in evidenza che mentre il giudizio penale pone al centro dell'osservazione la figura dell'imputato ed il suo *status libertatis*, quello civile risarcitorio guarda al danneggiato ed alle sue posizioni soggettive giuridicamente protette. Di qui l'affermazione che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è pur sempre regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. (per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo), nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione *ex ante*, del tutto inverosimili, ferma restando, però, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".

Sotto altro profilo, si noti che nella decisione in commento, la Suprema Corte fa riferimento ad un ulteriore corollario della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «*in materia di illecito aquiliano, l'accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all'operare di più concause ed all'individuazione di quella cd. "prossima di rilievo" nella verificazione dell'evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e 1227, comma 1, cod. civ.*». (viene richiamata, tra le recenti , Cass. n. 13096 del 24/05/2017, Rv. 644388 - 01).

della motivazione)» poiché per un verso è «del tutto incomprensibile il richiamo al giudicato formatosi sui fatti oggetto di talune denunce (peraltro neppure chiaramente individuate), per avere l'imputato, in relazione agli stessi, patteggiato le relative condanne dopo la morte della moglie» e per altro verso, per l'«impossibilità di risalire, attraverso l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata, all'*iter* logico posto a base del convincimento del decidente».
La pronuncia in esame mediante queste ultime considerazioni appare del tutto consonante all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità proteso a tracciare i confini dell'apprezzamento del giudice di legittimità in tema di motivazione «apparente» ovvero di motivazione «perplessa e incomprensibile»; invero, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che sia la motivazione apparente che quella non comprensibile costituiscono ipotesi tra loro sostanzialmente omogenee, nelle quali la motivazione «pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'*iter* logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» e che l'anomalia motivazionale implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante «- purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - integra un *error in procedendo* e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione» [5].
Alla luce dei principi richiamati dalla sentenza in commento, pertanto, la decisione impugnata ha tautologicamente escluso l'incidenza della condotta omessa sulla verificazione dell'evento solo perché detto evento si sarebbe comunque realizzato in altro modo, omettendo così di verificare, alla luce degli elementi positivi o negativi di conferma disponibili nel caso concreto (reiterate minacce alla vittima con arma da taglio) la probabilità di incidenza della condotta omessa (perquisizione domiciliare e sequestro dell'arma da taglio) sul conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno.
Merita, infine, menzione il quarto motivo di censura proposto dalla parte ricorrente che la Corte di cassazione ha dichiarato assorbito in ragione dell'accoglimento degli altri tre; esso reitera l'impugnazione di merito in punto di danno non patrimoniale non riconosciuto dal Tribunale di

[5] Così test. Cfr. Corte di cassazione, Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01.

Messina che ha ritenuto non applicabile la legge 18 giugno 2015, n. 18, di modifica dell'originario testo della legge 13 aprile 1988, n. 117, non avendo essa efficacia retroattiva, che dovrà essere riproposto al giudice di rinvio. Motivo che ripropone una questione ermeneutica di difficile e controversa soluzione, tenuto conto che la domanda risarcitoria, accolta per i danni patrimoniali subìti, è stata rigettata per la parte relativa ai lamentati danni non patrimoniali in ragione del testo dell'art. 2, comma 1 della legge n. 117 del 1988 (nel testo previgente la modifica introdotta dalla legge n. 18 del 2015) che, all'epoca dei fatti, limitava il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali alle sole condotte dei magistrati dalle quali derivassero "privazioni della libertà personale".

4. La dimensione storico-sociologica presupposta alla vicenda.

La sentenza in commento merita una breve postilla, sotto due profili diversi rispetto a quello, sin qui illustrato, del suo contenuto tecnico.

Appare infatti interessante questo, per così dire, "evento" giurisdizionale visto in un'ottica di sensibilità *lato sensu* storica e sociologica, prescindente quindi dalle tematiche qui suscitabili tanto dall'applicazione della normativa per la responsabilità civile dei magistrati come all'epoca vigente – legge 13 aprile 1988 n. 117 nel suo testo anteriore alla riforma apportata dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18 – così da enuclearne le divergenze d'esito con la più recente scelta del legislatore, quanto dalla giurisprudenza insorta ormai da tempo sulla dimensione della probabilità eziologica giuridicamente rilevante in sede civile come paradigma specifico per oggetto che viene inserito nel più ampio canone del libero convincimento in linea di massima governante nella giurisdizione l'accertamento fattuale.

Invero, questa sentenza appare riconoscere, in termini di impatto mediatico, la responsabilità dello Stato nei confronti dei figli di una persona che allo Stato si era rivolta ripetutamente senza però ottenere, prima ancora che una tutela *stricto sensu*, neppure alcuna iniziativa recante un concreto effetto nei confronti del denunciato, che aveva poi, in tempi abbastanza vicini, commesso omicidio nei confronti della denunciante. Il nerbo massmediatico della vicenda è la pluralità delle richieste di aiuto e comunque di intervento, la cui mancata conseguenza funge da dimostrazione "atecnica", in quel concreto caso, della mancanza di protezione statale.

Lo Stato, in futuro, assumerà una responsabilità sostanzialmente oggettiva di fronte a simili *deficit* giudiziari? È una domanda da porsi, prescindendo ovviamente dalle caratteristiche del caso concreto. Il servizio giustizia

interviene realmente nella tutela della vita familiare?

5. *Famiglia, diritto e cultura.*

L'ingresso del diritto nel nucleo familiare storicamente ha subito notevoli difficoltà, essendo la famiglia, in termini di regole, frutto diretto della cultura morale-sociale presente appunto nei vari ambienti storici, e pertanto non agevolmente modificabile se quest'ultima non lo consentiva. Ciò purtroppo ha reso questa imprescindibile struttura relazionale il più resistente strumento di una tradizione improntata alla subordinazione del genere femminile.

Gli attuali femminicidi altro non sono che la versione "moderna" dei cosiddetti delitti d'onore: una "figura" che da culturale era, per supino assorbimento, immediatamente divenuta normativa, e in cui pure nelle versioni relativamente più prossime, per schermare una sostanza impresentabile, era stata introdotta appunto una *species* del *genus* dignità - l'onore -, paradossalmente attribuita all'assassino e non alla vittima, come se la sopravvivenza di quest'ultima gli fosse stata lesiva. E tale sostanza impresentabile era - ed è tuttora, a ben guardare, nella versione "moderna" - la proprietà, qui intesa come fondabile su chiare radici schiavistiche.

Una impostazione della famiglia quale oggetto della proprietà di uno - il capo, e quindi il padrone - è sopravvissuta per tempi immemorabili, e non da molto purtroppo la civiltà occidentale è giunta a superarla, in riferimento specifico al rapporto coniugale. Non sembra verosimile, eppure le norme penali che appunto riconoscevano, sotto lo schermo del cosiddetto onore (formalmente invocabile anche dalla femmina, ma nella pratica "utilizzato" quasi sempre dal maschio), la proprietà del maschio sulla femmina, tramite un grosso "sconto" (considerate pure le applicabili attenuanti) del "corrispettivo" sanzionatorio del reato, sono state abrogate soltanto verso la fine del secolo scorso, nel 1981 - l. 5 agosto 1981 n. 442 - trovandosi ancora a dover espellere da un ordinamento giuridico complessivamente conforme alla civiltà raggiunta non solo la preminenza coniugale del maschio nei confronti della femmina, ma pure la preminenza del padre sulla figlia e persino la preminenza del fratello sulla sorella.

Invero, l'articolo 587 c.p. - ancora in vigore, si noti, quando alle donne fu riconosciuto il diritto di entrare in magistratura, con la conseguenza che venivano chiamate ad applicarlo anch'esse - così raccattava dal fango della tradizione senza nulla scremare: "*Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette*

anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale con il coniuge, con la figlia o con la sorella". All'assassino, dunque, il legislatore affidava una sorta di potere di controllo sulla "correttezza" della vita sessuale di un'altra persona, non reputando affatto inadeguato a tal morale compito un soggetto che fosse capace di entrare (e anche "a freddo", come si vedrà *infra*) in uno stato d'ira tale da portarlo ad uccidere.
E la permanenza effettiva nel sistema di questo *monstrum* arcaico fino a quando non ne sopravvenne la soppressione nel 1981 (con effetti, come si è appena accennato, solo parziali, essendo rimasto come frequente fenomeno criminale – cui da ultima si è opposta la l. 19 luglio 2019 n.69 – ancora basato su una arcaica concezione di proprietà schiavistica) è dimostrata proprio dalla giurisprudenza penale della Suprema Corte dell'epoca, che continuava a fornire una interpretazione tutt'altro che rigorosa, ma anzi "espansiva" ed elastica a favore di chi aveva commesso il reato: l' "illegittima relazione carnale" poteva limitarsi anche a mere "confidenze libidinose" – così si esprimeva, in una delle ultime applicazioni, Cass. 1986/13259 -; e soprattutto non occorreva affatto che gli amanti fossero "sorpresi in flagranza" (Cass. 1980/9428, Cass.1978/2842), vale a dire non si esigeva una reazione emotiva assolutamente immediata e incontrollabile, bensì si conferiva al proprietario dell'onore, *rectius* al proprietario della persona che poteva far vittima a prezzo penale ridottissimo, una "elasticità" per il tempo della sua reazione, valendo in sostanza più il carattere del colpevole che la gravità del reato (Cass. 1972/5103: "Dalla stessa formulazione dell'art 587 cod. pen. emerge che il legislatore, nel tenere conto del momento in cui il colpevole accerti, in guisa impreveduta o improvvisa, l'esistenza di un illecito rapporto sessuale del congiunto, in quanto e in quel tratto di tempo che può sorgere una dolorosa sensazione ed una spinta psicologica alla violenza, non accede ad un concetto di immediatezza contenuta nelle linee di una rigida contestualità precisa e formale. Pertanto a tale concetto occorre assegnare un connotato di elastica variabilità, aderente alla dinamica delle spinte emozionali, che non sempre sollecitano il reo in simultaneo raccordo con l'insorgenza del trauma psichico.").
Questo non è avvenuto in tempi remoti, si ripete, ma alcune decine di anni fa, quando, dunque, si riteneva ancora sostenibile una interpretazione lasca di una norma *ictu oculi* confliggente con i valori costituzionali – ponendo il valore della vita e della libertà di una persona in una sostanziale inferiorità rispetto a un "onore" altrui - che avrebbe dovuto almeno - se appunto non se ne percepiva l'incostituzionalità - essere intesa in modo

assolutamente restrittivo, in quanto ancora capace di attribuire a un soggetto, a fronte di una pena radicalmente ridotta, un diritto "intrusivo" nella misura più invadente e irreversibile sulla vita di un'altra persona.
L'appena ricordata giurisprudenza viveva quindi ancora ben dopo che in magistratura avevano fatto ingresso, come ricorda il titolo di questa rivista, anche "giudici donne" sopprimendo infine – quanto era intercorso dalla promulgazione della Carta costituzionale! - un'altra *species* di subordinazione: il 5 aprile 1965 è la data che si deve ricordare, e al tempo stesso raffrontare con la situazione imprevista e del tutto peculiare in cui siamo ora costretti a vivere.

6. *Tempestiva nomofilachia e Stato di diritto.*

Una seconda considerazione, pertanto, può sortire in appendice proprio dall'esame dell'impatto della sentenza 8 aprile 2020 n. 7760.
L'evoluzione del mondo giuridico percorsa in questi cinquantacinque anni è evidentissima, e non solo in termini normativi, ma anche - e forse soprattutto - nel "diritto vivo" della giurisprudenza, così come condotta e plasmata dal giudice nomofilattico dell'epoca odierna. Un perfetto *specimen* è ravvisabile proprio in questa sentenza, che si è ben guardata dall'imboccare le vie più agevoli e "sonnolenti", ma ha mirato davvero al "fare giustizia"; e l'ha fatta - si vuole sottolineare - con una tempestività immediata e quindi esemplare, confermando che pure il ragionevole spazio temporale del suo riconoscimento deve sempre essere incluso nell'ontologica struttura del giusto.
Dalla pubblica udienza del 10 febbraio scorso, la sentenza è stata depositata a distanza di neppure due mesi - l'8 aprile - nonostante la situazione di forte difficoltà operativa in cui tutti gli uffici giudiziari, e dunque anche quello di legittimità, stanno vivendo nell'età pandemica sotto ogni profilo. La Cassazione odierna, tanto penale quanto civile, con sforzi come questi conferma e ribadisce in effetti il suo ruolo fondamentale nello Stato di diritto nei limiti del possibile che le lascia l'attuale crisi: il possibile che oggi sussiste, come attesta la collaborazione del Foro manifestata con il Protocollo del 9 aprile che rende attuabile il necessario processo da remoto tramite gli strumenti informatici. E lo Stato di diritto è lo specchio della positiva evoluzione delle culture, che le conduce alla corretta identificazione dei valori da tutelare.
Tutti gli esempi suscitano riflessione; questa sentenza è un esempio, vale a dire è da leggere, ma anche da "pensare", come manifestazione della Cassazione viva, che tutti noi operatori del diritto dobbiamo impegnarci a portare avanti.